

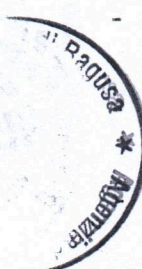
scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci che siano sempre in regola con la quota associativa dell' anno in corso di riferimento.

Art. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l' Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell' Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell' Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest' organo:

- 
- **Eseguire le deliberazioni dell' Assemblea;**
 - **Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall' Assemblea;**
 - **Predisporre il bilancio di esercizio e l' eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;**
 - **Predisporre tutti gli elementi utili all' Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell' esercizio;**
 - **Deliberare l' ammissione e l' esclusione dei soci;**
 - **Stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività associative;**
 - **Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell' Associazione o ad essa affiliati.**

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti eletti dall' assemblea tra i soci fondatori, volontari, ordinari, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili per 3 mandati.

I componenti del Consiglio Direttivo al loro interno a scrutinio segreto eleggono i vari componenti alle singole cariche sociali.

- **Presidente**
- **Vice Presidente**
- **Segretario**
- **Tesoriere**
- **Addetto alle pubbliche relazioni**

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti eletti dall' assemblea tra i soci fondatori, volontari, ordinari, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili per 3 mandati.

I singoli consiglieri che nell' arco dell'anno solare si assentano per tre volte senza giustificato motivo comunicato prima del consiglio, decadranno dall' incarico e saranno sostituiti dal primo dei non eletti.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice Civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l' articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente dell' Associazione.

Art. 14

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo

Il Presidente rappresenta legalmente l' Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l' esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per la scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' Assemblea, con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Almeno 20 gg. prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l' Assemblea per l' elezione del Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale e il Collegio di Garanzia.

Il Presidente convoca e presiede l' Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l' ordinaria amministrazione sulla base delle direttive, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all' attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell' esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle varie riunioni e/o collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni.

Il Tesoriere ha il compito di contabilizzare gli incassi dell' associazione in collaborazione con il Presidente e registrarli negli appositi registri e programmi telematici.

Predisporre in collaborazione con il Presidente il bilancio consuntivo dell' anno precedente e la bozza del bilancio preventivo del nuovo anno.

Direttivo e subito dopo al Collegio Sindacale per essere successivamente approvata dall' assemblea per l' approvazione definitiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell' esercizio delle sue funzioni.



Il Consigliere addetto alle pubbliche relazioni si occupa di concerto con il presidente della presentazione dell'immagine dell'Associazione all'esterno in tutti i campi pubblicitari, giornalistici, etc.

Art. 15

Collegio Sindacale – Compiti

Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti che vengono eletti dall'Assemblea dei soci e durato in carica cinque anni. Avrà il compito di controllare i conti, il bilancio consuntivo e la bozza del bilancio preventivo e provvederà a redigere una relazione da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza dello Statuto e delle leggi di riferimento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 15

Art. 16

Collegio Sindacale – Compiti

Collegio di Garanzia – Compiti

Il Collegio di Garanzia è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che vengono eletti dall'assemblea dei soci tra quelle persone che spiccano per rettitudine ed equità e durato in carica cinque anni.

Si può riunire su formale richiesta del Presidente dell'Associazione se ne sussistono le necessità e/o a richiesta dei soci se hanno subito un provvedimento

b) da parte del Consiglio Direttivo che non condividano. Il Presidente del Collegio deve convocare l'organo di garanzia entro 20 gg. dalla richiesta ed informare della convocazione il Presidente dell'Associazione, La seduta è valida con la presenza di tre componenti.

c) Dirime tutte le controversie di rilievo insorte tra i diversi organi dell'associazione e tra questi ed i soci dell'Associazione.

d) Il Collegio delibera a maggioranza e debbono partecipare i tre membri effettivi; se uno di questi non può partecipare, subentra un membro supplente, alla fine della seduta viene redatto il verbale che verrà pubblicato all'albo sociale.

e) I tre componenti effettivi, entro gg. 10 dall'elezione debbono riunirsi ed eleggere al loro interno il Presidente del Collegio.

Art. 17 **da parte del Consiglio Direttivo che non condividano. Il Presidente del Collegio deve convocare l'organo di garanzia entro 20 gg. dalla richiesta ed informare della convocazione il Presidente dell'Associazione, La seduta è valida con la presenza di tre componenti.**

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, monocratico o Collegiale, è nominato nei casi previsti dall' art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017. Ai sensi dell' art. 2397, secondo comma, il componente deve essere revisore contabile iscritto al registro relativo e, nel caso di organo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- **Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;**

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Art. 18 **Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;**

Organo di revisione legale dei conti
Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un Revisore contabile iscritto al relativo registro.

Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Art. 19

Il componente dell'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- **Quote associative;**
- **Contributi pubblici e privati;**
- **Donazioni e lasciti testamentari;**
- **Rendite patrimoniali;**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un Revisore contabile iscritto al relativo registro

- Proventi da attività diverse di cui all' art. 6 del D. Lgs. 117/2017 purchè consentite, secondarie e strumentali;
- Proventi da raccolta fondi ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20

- I beni
- I beni dell' Associazione sono i medi immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall' Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell' Associazione sono elencati nell' inventario, che è depositato presso la sede dell' Associazione e può essere consultato dai soci.
- Proventi da raccolta fondi ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell' Associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21

Art. 20 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L' Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell' art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l' obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell' attività statutaria ai fini dell' esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22

Bilancio di esercizio

I documenti del bilancio dell' Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l' anno solare. Sono redatti nei sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall' Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell' esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 22

Art. 23

Bilancio Sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall' art. 14 del D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 24

Le Convenzioni

Le convenzioni tra l' Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all' art. 56 del D.

Lgs. N. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell' Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell' Associazione.

E' redatto nei casi e modi previsti dall' art. 14 del D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 25

Personale retribuito

L' Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri soci, fatto comunque salvo quanto predisposto dall' art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell' attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell' attività non può essere superiore al 50% del numero dei soci.

Lgs. N. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell' Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell' Associazione.

Art. 26

Libri Sociali obbligatori

L' Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- A) Libro dei soci;**
- B) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies, in cui debbono esser trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;**
- C) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell' Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.**

I libri di cui alla lettera A – B- C sono tenuti a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 26

Libri Sociali obbligatori

gg. 10 dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro gg. 5 agli organi competenti.

Il Collegio di Garanzia, se previsto, deve deliberare entro gg. 30 dalla ricezione; se non è previsto tale organo, deve deliberare l'Assemblea nella prima convocazione utile.

Art. 27

Responsabilità ed assicurazione dei soci

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 28

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 27

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 28

Art. 29

Devoluzione del patrimonio

Disposizioni finali

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. N. 117/2017.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

Art. 30

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Norma Transitoria

L'attuale Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Collegio di Garanzia, rimane in carica fino alla scadenza naturale del 30 ottobre 2026.

Art. 29

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle

